

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 12-06-1976

REGIONE SICILIA

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA

N. 36

del 16 giugno 1976

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 30.000 milioni per l' anno finanziario 1976 ed una successiva integrazione di lire 20.000 milioni per l' anno finanziario 1977.

Il fondo è destinato:

a) quanto a lire 44.400 milioni ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche, tenendo conto del rapporto tra dotazione di posti - letto e corretto uso del territorio e dell' ambiente naturale; limitatamente ai primi due anni di applicazione della presente legge, un' aliquota di lire 16.000 milioni è destinata ad opere di ristrutturazione o di ammodernamento di impianti esistenti ed una ulteriore aliquota di lire 4.400 milioni è destinata alle iniziative di turismo sociale assunte e gestite direttamente da organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile;

b) quanto a lire 5.600 milioni all' incentivazione di iniziative di cooperative tra albergatori o loro consorzi o consorzi tra albergatori per la:

- istituzione o gestione di centri di approvvigionamento collettivo;

- realizzazione o gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;

- acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Le somme di cui alla lett. b sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l' Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC), ai sensi dell' art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, per la concessione di prestiti al tasso di interesse del 2,50 per cento al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

I fondi di cui alla riserva del 30 per cento contenuta nell' ultimo comma dell' art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono destinati alle cooperative e loro consorzi.

ARTICOLO 2

E' autorizzata la spesa di L. 70.000 milioni per la realizzazione di opere riguardanti attrezzature ed infrastrutture pubbliche d' interesse turistico o termale;

tutela dell' ambiente; valorizzazione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico - artistico e culturale; impianti sportivi e ricreativi; strutture di collegamento turistico.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 20.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento, secondo un programma elaborato dall' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

ARTICOLO 3

I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del primo comma del precedente art. 1 saranno effettuati dall' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previo parere della Ragioneria generale, in relazione alle concrete esigenze.

A carico del fondo di rotazione possono essere concessi mutui fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di iniziative turistico - ricettive di categoria lusso e prima, e fino al 70 per cento per impianti alberghieri di categoria inferiore e per le iniziative aventi per oggetto:

a) villaggi turistici, autostelli, alberghi per la gioventù , campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l' incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, funivie, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo;

c) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere.

Qualora si tratti di interventi integrativi su finanziamenti concessi in base a leggi statali, i mutui possono essere concessi fino alla misura complessiva del 55 per cento per le iniziative turistico - ricettive di categoria lusso e prima e del 75 per cento negli altri casi.

I limiti dei mutui concessi ai sensi della presente legge sono elevati:

1) del 5 per cento per iniziative da realizzare nelle isole minori o in località montane o da parte degli enti locali;

2) del 10 per cento per impianti ricettivi sociali, costituiti dalle organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile, di cui alla lett. a del presente articolo;

3) del 10 per cento per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti turistico - ricettivi di categoria lusso o di prima categoria concernenti immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, monumentale.

I benefici di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non sono cumulabili.

Nei casi previsti dal precedente n. 2, in alternativa

alla concessione dei mutui, per impianti il cui importo non superi le lire 500 milioni, possono essere erogati contributi sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

ARTICOLO 4

I mutui di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e gli impianti fissi, e per la durata di 10 anni per i mobili, gli arredi e le dotazioni.

La spesa ammissibile al mutuo per la parte riguardante l' acquisizione dell' area non può superare il 10 per cento di quella totale, elevabile fino al 40 per cento per gli impianti sportivi e ricreativi e per i campeggi.

Il tasso annuo d' interesse è del 3 per cento al netto di ogni onere accessorio; i mutui sono assistiti da ipoteche sulle aree, sugli immobili, sugli impianti e, ove l' ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali.

Il decreto di concessione stabilisce i termini entro i quali le opere devono essere iniziate ed ultimate.

Detti termini sono prorogabili per giustificati motivi, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 8.

Il rimborso delle rate di mutuo ha inizio dopo tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti sono vincolati, mediante atto di vincolo trascritto, alla loro specifica destinazione per un periodo di anni venti, decorsi i quali si possono applicare le norme contenute nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l' ammissione ai finanziamenti sono preferite le iniziative a più elevato tasso occupazionale.

In ogni caso la concessione dei finanziamenti è subordinata all' osservanza dei contratti di lavoro ed alla stipula della convenzione relativa alla determinazione dei prezzi per l' utilizzazione dei servizi alberghieri e delle attrezzature complementari.

ARTICOLO 5

A carico del fondo di rotazione di cui al precedente art. 1 ed ai sensi della lett. b dello stesso articolo possono essere concessi mutui fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile concorrono gli oneri per:

- a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;
- b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili ed attrezzature;
- c) costituzione di scorte aziendali.

I mutui possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e per gli impianti fissi; per la durata massima di 10 anni per i beni mobili e le attrezzature; per la durata di 2 anni per la costituzione di scorte aziendali.

ARTICOLO 6

A carico del fondo di rotazione è autorizzata la concessione di contributi rateali per l' abbattimento al 2,50 per cento, al netto di ogni onere accessorio, del tasso dovuto agli istituti di credito per i mutui accordati sulla base di leggi statali a favore di iniziative turistiche, di impianti ed attrezzature non entrati in funzione alla data della concessione.

In favore delle imprese che gestiscono gli impianti turistico - ricettivi sono concesse le agevolazioni fiscali, tariffarie e per oneri sociali previste per le industrie aventi sede ed operanti in Sicilia.

ARTICOLO 7

Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono indirizzate all' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, tramite l' ente provinciale per il turismo territorialmente competente, il quale esprime, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio parere sull' opportunità dell' iniziativa in rapporto all' ubicazione ed alla tipologia dell' impianto.

In caso di mancato parere provvede direttamente l' Assessore regionale per il turismo.

Le domande sono corredate dal progetto di massima, dalla relazione tecnico - illustrativa, dal preventivo di spesa, dal piano economico - finanziario e di gestione e, ove necessario, dal parere della competente Soprintendenza.

Le domande debbono essere deliberate, per l' esame di prima istanza ai fini dell' ammissibilità , dal Comitato di cui al successivo art. 8 entro 90 giorni dal ricevimento.

Il silenzio dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti equivale a declaratoria di ammissibilità .

Per i finanziamenti destinati ad opere di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti esistenti di cui alla lett. a dell' art. 1, la declaratoria di ammissibilità e la produzione, entro 180 giorni, della documentazione prescritta per l' esame di seconda istanza comportano l' accantonamento delle relative somme fino al definitivo perfezionamento della pratica.

Le incentivazioni finanziarie previste dalla lett. a dell' art. 1 possono essere concesse soltanto per iniziative le cui opere non siano state iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l' ammissibilità all' erogazione di finanziamenti superiore a lire 500 milioni, qualora i richiedenti siano società costituite secondo uno dei tipi previsti dall' art. 2249 del Codice civile, debbono avere sottoscritto un capitale non inferiore al 30 per cento del mutuo richiesto.

ARTICOLO 8

Le incentivazioni a favore delle iniziative turistico - alberghiere sono concesse con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, sulla base di criteri fissati

annualmente con decreto dell' Assessore regionale stesso, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 11, sentito il Comitato tecnico così costituito:

1) il direttore regionale dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che lo presiede;

2) il direttore regionale tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici;

3) il direttore regionale tecnico dell' Assessorato regionale della sanità ;

4) il direttore regionale tecnico dell' urbanistica dell' Assessorato regionale dello sviluppo economico;

5) tre componenti designati in rappresentanza dell' Unione regionale degli albergatori siciliani;

6) tre componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori;

7) cinque esperti in materia turistica nominati dall' Assessore regionale per il turismo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con qualifica di dirigente.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

I provvedimenti dell' Assessore regionale per il turismo di cui al primo comma del presente articolo, quando sono adottati in difformità al parere del Comitato tecnico, devono essere adeguatamente motivati.

ARTICOLO 9

Il Comitato tecnico di cui all' art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 1959, n. 11, è soppresso, e le relative attribuzioni sono devolute al Comitato di cui al precedente art. 8 all' atto del suo insediamento.

ARTICOLO 10

Per la liquidazione dei contributi destinati all' incentivazione dei trasporti di interesse turistico sono ammesse aperture di credito, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali, a favore del dirigente coordinatore del gruppo di lavoro competente dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

ARTICOLO 11

E' costituito presso l' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico. Il Comitato, entro 90 giorni dalla sua costituzione, propone l' individuazione delle zone turistiche ed il programma di intervento per l' utilizzazione dello stanziamento previsto dall' art. 2, primo comma, della presente legge.

Gli enti locali compresi nelle zone turistiche individuate possono inoltrare proposte al Comitato ai fini della formulazione del programma.

Sulla base delle proposte formulate dal Comitato, l' Assessore regionale per il turismo predispone il programma e lo sottopone all' approvazione della Giunta

regionale.

Sulla base del programma approvato dalla Giunta, l' Assessore regionale per il turismo, avvalendosi anche di appositi gruppi di progettazione, preferibilmente interni all' Amministrazione regionale, formula, entro 6 mesi dalla delibera di approvazione, i progetti - obiettivo e li sottopone al parere del Comitato di cui al primo comma del presente articolo.

I progetti - obiettivo sono approvati con decreto dello Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che li comunica alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

ARTICOLO 12

Il progetto - obiettivo indica gli interventi, le opere da realizzare e i tempi di attuazione; indica altresì le linee fondamentali dell' organizzazione e dell' uso del territorio; stabilisce quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

Il progetto - obiettivo stabilisce inoltre la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell' elaborazione e nell' esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

Le somme necessarie per l' esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

Alla progettazione, all' appalto ed all' esecuzione delle opere provvede l' ente delegato sulla base di apposita delibera consiliare.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità , urgente ed indifferibili a tutti gli effetti.

Con le delibere di cui al quarto comma del presente articolo debbono essere fissati i termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori.

Per le opere la cui esecuzione è affidata alla Regione i termini di cui al comma precedente sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

Nell' esercizio delle funzioni delegate previste dal terzo comma del presente articolo i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili sia per l' esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione di stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell' amministrazione che conferisce l' incarico.

E' altresì delegata ai medesimi organi l' adozione dei provvedimenti di autorizzazione all' occupazione temporanea di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All' ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed all' esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell' Amministrazione regionale.

L' ente delegato presenta all' Amministrazione regionale, entro tre mesi dall' ultimazione delle opere, secondo le norme vigenti per le opere pubbliche, il rendiconto delle spese sostenute per l' esecuzione dei singoli lavori o interventi contestualmente al conto finale.

ARTICOLO 13

Il Comitato di cui al precedente art. 11 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ed è composto da:

- 1) l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o un suo delegato, che lo presiede;
- 2) il direttore regionale dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- 3) il direttore regionale tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- 4) il direttore regionale tecnico dell' Assessorato regionale della sanità ;
- 5) il direttore regionale tecnico dell' urbanistica dell' Assessorato regionale dello sviluppo economico;
- 6) tre docenti universitari, designati dalle Università degli studi siciliane ed esperti in materia di pianificazione del territorio e programmazione economica;
- 7) tre rappresentanti dell' Unione regionale degli albergatori siciliani;
- 8) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori;
- 9) nove esperti in materia turistica eletti dall' Assemblea regionale siciliana, con voto limitato a sei.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con qualifica di dirigente.

Il Comitato di cui al presente articolo è costituito e svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione di alcuno dei componenti indicati ai numeri 6, 7 e 8 entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 14

Per la realizzazione degli interventi previsti nel primo comma del precedente art. 2 relativamente alla tutela dell' ambiente e dell' equilibrio ecologico, gli enti locali il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nelle zone turistiche di cui alla presente legge, sono tenuti a costituire, entro tre mesi dalla pubblicazione del piano di cui all' art. 11, consorzi per la realizzazione e la gestione di discariche controllate, di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.

La costituzione dei consorzi ed i loro statuti sono approvati con decreto del Presidente della Regione.

In caso di inadempienza degli enti locali interessati, l' Assessore regionale per gli enti locali, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, provvede alla costituzione obbligatoria dei consorzi in conformità all' ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, assicurando la presenza delle minoranze nel consiglio di amministrazione

dell' ente.

ARTICOLO 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
- b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l' indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mcmq;
- c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l' indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mcmq;
- d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
- e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell' ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

ARTICOLO 16

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

Sull' istanza del consiglio comunale il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana assunto con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, di seguito agli opportuni accertamenti, provvede con proprio decreto sentita la Giunta regionale.

Disposizioni transitorie finali

ARTICOLO 17

Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente al primo anno di attività del Comitato previsto dal precedente art. 13, i componenti di cui al n. 9 dello stesso articolo sono nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

ARTICOLO 18

Restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati.

La concessione delle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge è subordinata all' esistenza di piani particolareggiati di esecuzione dello strumento urbanistico in vigore ovvero alla stipula di lottizzazione convenzionata secondo le norme di legge in vigore.

Restano salve le disposizioni di cui all' art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, per l' edificazione dei lotti interclusi.

ARTICOLO 19

Tutte le iniziative in via d' istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi - previo accertamento della conformità dei nulla osta stessi agli strumenti urbanistici ed alla legislazione vigente - possono beneficiare delle provvidenze regionali in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

ARTICOLO 20

Il secondo comma dell' art. 15 della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è sostituito dal seguente:

<< Alle spese di cui alla lett. e non può essere assegnata una somma superiore al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario >>.

ARTICOLO 21

Per quant' altro non previsto dalla presente legge, valgono, purchè non incompatibili, le disposizioni di cui alle leggi regionali 12 aprile 1967, n. 46, e 1° luglio 1972, n. 32, e successive aggiunte e modificazioni.

ARTICOLO 22

I limiti di impegno ventennale, autorizzati per gli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, con l' art. 44 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 63, e con l' art. 51 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 92, per le finalità degli articoli 1 e 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, sono mantenuti in bilancio per un periodo massimo di anni cinque decorrenti dall' esercizio successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

ARTICOLO 23

Per le operazioni di liquidazione dell' Azienda autonoma relativa alla gestione del patrimonio turistico - alberghiero

regionale, soppressa ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l' assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni della cessata Azienda, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

ARTICOLO 24

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 140.000 milioni che sarà iscritta quanto a lire 120.000 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l' anno finanziario 1976 e quanto a lire 20.000 milioni nel bilancio medesimo per l' anno finanziario 1977.

Al relativo onere si provvede utilizzando parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975- 1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All' onere derivante dall' applicazione del precedente art. 23 si provvede, per l' importo di lire 50 milioni ricadente nell' esercizio finanziario 1976, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo.

All' onere ricadente negli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

ARTICOLO 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 giugno 1976.